

Ambiente & SVILUPPO

Consulenza e pratica per l'impresa e gli enti locali

7/2017

DIREZIONE SCIENTIFICA
Franco Giampietro
Alberto Muratori

Rivista mensile Anno XXV - Giugno 2017 - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 - Milanofiori/Assago

**Inquinamento - Rifiuti - Bonifiche - Responsabilità - 231
VIA e AIA - Certificazioni - Energia - Rinnovabili**



D.L. n. 91/2017

L'applicazione della normativa sui codici a specchio ai rifiuti da trattamento di rifiuti

Valutazione di impatto ambientale

Riforma della VIA al traguardo: l' "arte" del taglia/copia/incolla

Sottoprodotti

Per la nozione di normale pratica industriale non c'è pace...

Laguna di Venezia

La Corte europea apre la "VIA" alla scelta degli Stati sulla valutazione ambientale?



 edicolaprofessionale.com/ambientesviluppo



La prima biblioteca online per ingegneri, architetti, geometri e periti.

Tutto quello che vuoi sapere è sempre con te.

La Mia Biblioteca Tecnica ti offre un modo nuovo, più facile, efficace e veloce per cercare, sfogliare e consultare i tuoi libri: sempre e ovunque.

La Mia Biblioteca Tecnica è la prima biblioteca professionale on cloud con le opere di **UTET Scienze Tecniche**, **Ipsoa** e **Wolters Kluwer**, costantemente aggiornata con nuove pubblicazioni.

Sono disponibili centinaia di volumi organizzati per aree tematiche: Architettura e Progettazione, Edilizia Sostenibile, Restauro, Recupero e Manutenzione, Ambiente ed Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza in edilizia, Ingegneria civile, Normativa tecnica.

Grazie ad innovative funzionalità di ricerca e consultazione puoi:

- trovare in tempi rapidi l'informazione e la soluzione d'autore che ti serve all'interno di tutta la biblioteca
- visualizzare i tuoi libri comodamente e in qualunque momento da pc o in mobilità da tablet
- consultare e scaricare un ricco archivio di immagini, tabelle e progetti, anche in dwg / dxf
- memorizzare, stampare o annotare i contenuti di tuo interesse.

Richiedi subito la **PROVA GRATUITA:**
www.lamiabibliotecatecnica.com

UTET Scienze Tecniche® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Con le opere di

In primo piano		
Nuova VIA	Al traguardo la riforma della disciplina sulla VIA: l' "arte" del taglia/copia/incolla <i>Alberto Muratori</i>	487
Rifiuti		
Classificazione	L'applicazione della normativa sui codici a specchio ai rifiuti da trattamento di rifiuti: il salomonico D.L. n. 91/2017 <i>Luisa Giampietro, Antonio Poerio</i>	495
Qualificazione	Sottoprodotti e normale pratica industriale: non c'è proprio pace! <i>Vincenzo Paone</i>	504
Sviluppo sostenibile		
Beni culturali e ambientali	La Corte europea apre la "VIA" alla scelta degli Stati sulla valutazione ambientale? <i>Roberta Bianchi</i>	515
Informazione ambientale	La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: la nuova disciplina colpisce nel segno <i>Andrea Quaranta</i>	519
Gestione ambientale		
SGA	ISO 14001:2015: le novità della norma internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale <i>Luca Andriola, Mario Jorizzo, Riccardo Andriola</i>	529
Rassegna		
Giurisprudenza		
	Consiglio di Stato e TAR <i>a cura di Maria Giulia Cosentino</i>	534
	Corte di Cassazione penale <i>a cura di Vincenzo Paone</i>	539
Agenda		
Scadenario e Memoranda	Scadenario e Memoranda <i>a cura di Alberto Muratori</i>	546
Finanziamenti ambientali	Finanziamenti ambientali <i>a cura di Bruno Pagamici</i>	549
Servizio Esperto Ipsoa	Casi e soluzioni <i>a cura di Eleonora Perotto e Andrea Quaranta</i>	555



EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

Compreso nel prezzo dell'abbonamento il servizio Edicola Professionale, consultabile all'indirizzo: www.edicolaprofessionale.com/ambientesviluppo

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

DIREZIONE SCIENTIFICA

Franco Giampietro, Alberto Muratori

COMITATO SCIENTIFICO

Alessandro Andronio, Marco Calabrò, Enrico Cancila, Marcello Cecchetti, Maria Giulia Cosentino, Paolo Dell'Anno, Francesco Fonderico, Riccardo Fuzio, Giuseppe Garzia, Vittorio Giampietro, Alfredo Montagna, Riccardo Montanaro, Vincenzo Paone, Luca Prati, Alberta Leonarda Vergine

REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni, Maria Lorena Radice

HANNO COLLABORATO

Maria Giulia Cosentino, Franco Giampietro, Maddalena Mazzoleni, Alberto Muratori, Bruno Pagamici, Vincenzo Paone, Eleonora Perotto, Andrea Quaranta, Luciano Ricci, Giulio Spina

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

REDAZIONE

Per informazione in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione 

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 884
e-mail: sicurezzaambiente@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: info.commerciali@wki.it

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 4
del 16 gennaio 1993

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02.824761 - Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

ITALIA

Abbonamento digitale 12 mesi: € 230,00 + IVA

ESTERO

Abbonamento digitale 12 mesi: € 460,00 + IVA

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android). I fascicoli possono essere scaricati da: edicolaprofessionale.com/ambiente-edicola - da App Edicola Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella casuale del versamento il titolo della rivista e l'anno dell'abbonamento

Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla Raccolta delle annate. Abbonamento 12 mesi: € 445 + IVA oppure € 223 + IVA per gli abbonati alla rivista.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati, Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Nuova VIA

Al traguardo la riforma della disciplina sulla VIA: l'“arte” del taglia/copia/incolla

Alberto Muratori

Publicato sulla G.U. 6 luglio 2017 n. 156, il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104, di attuazione della Direttiva 2014/52/UE, a propria volta modificativa della Direttiva 2011/92/UE, sulla procedura di VIA

Per dare corpo alla delega assegnata al governo dagli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) (1) a soli tre mesi da una preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale era stata approvata una prima bozza dell'atto, il medesimo Organo ne aveva licenziato il testo definitivo, proprio mentre stava per andare in pubblicazione il n. 7/2017 di questa *Rivista*, si è appreso che il provvedimento di che trattasi, una volta tanto, senza intoppi, aveva trovato la via della Gazzetta Ufficiale, con meno di due mesi di ritardo sul termine fissato per gli Stati membri dall'art. 2 della Direttiva di che trattasi, fissato alla data del 16 maggio 2017.

Sebbene avessimo ritenuto opportuno, per l'importanza del tema, contravvenire, in via eccezionale, alla prassi fatta propria da chi scrive, di non spendere neppure mezza parola a commento di provvedimenti ancora *in itinere* (2), avevamo ritenuto opportuno fornire, comunque, qualche anticipazione sui più

importanti contenuti dello schema di decreto legislativo “per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE”, a valle delle modifiche introdotte dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, chiuso anche il ciclo dei rimpalli tra l'una e l'altra; ma per la fortuita circostanza della così veloce pubblicazione del provvedimento in G.U., che entrerà in vigore il 21 luglio 2017, possiamo ora proporre ai lettori il pezzo già scritto, in termini di primissimo commento “a botta calda” della nuova disciplina sulla VIA.

La nuova disciplina sulla procedura di VIA in vigore dal 21 luglio 2017

Cominceremo il nostro discorso “*ab ovo*”, cioè dagli obiettivi enunciati dalla Direttiva 2014/52/UE, a suo tempo emanata per «rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale».

Le principali novità introdotte nella previgente normativa di settore d'ispirazione europea, per raggiungere

(1) Il combinato disposto degli artt. 1 e 14 della “legge di delegazione europea 2014” prevedeva che, ai fini del recepimento della “direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” il Governo avrebbe dovuto emanare apposito decreto legislativo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della Direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(2) Come abbiamo fatto, ad esempio, per il Regolamento sulle terre e rocce di scavo, la cui negata firma da parte del Presidente della Repubblica ha “indotto” il Ministero dell'Ambiente, a un'ulteriore modifica *in extremis*, solo grazie alla quale, - mentre stiamo ancora lavorando a questo pezzo, - si è finalmente avuta notizia della sospirata luce verde da parte del Capo dello Stato.

In primo piano

i sopra richiamati scopi, entrando pur sinteticamente nel merito dell'articolato della sopra citata Direttiva 2014/52/UE, sembrano riguardare i seguenti punti:

- la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;
- l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili *effetti negativi significativi* sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili *attraverso altre forme di valutazione*, effettuate in base a normative europee diverse da quella sulla VIA;
- la separazione funzionale tra *autorità competente e committente*, per evitare i conflitti d'interesse;
- il "ripensamento" del sistema sanzionatorio, al fine di più adeguatamente renderle "effettive", "proporzionate" e "dissuasive";
- la disponibilità e tempestività delle informazioni ambientali [anche] al "pubblico", obbligatoriamente ricorrendo, a tale scopo, al formato elettronico.

Quanto sopra, non senza intervenire abbastanza pesantemente anche sul complesso degli allegati alla Direttiva europea prima in vigore.

Né si può omettere di richiamare, in questa sede, le più evolutive "nozioni" di **impatto ambientale** e di

valutazione di impatto ambientale, che, trasposte nell'emanando Decreto legislativo licenziato dal governo italiano - con le sole rettifiche derivanti dall'esigenza di mantenere sostanzialmente inalterata l'architettura dell'attuale corpo di disciplina in questo campo - cioè la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, - costituiscono anche l'ideale premessa per l'introduzione del discorso sulla preannunciata nuova normativa in materia di "valutazione (d'impatto) ambientale".

I concetti fondamentali della novella normativa sulla VIA

Entrando subito nel vivo del discorso che intendiamo qui affrontare, vale la pena di proporre, in confronto sinottico, le due definizioni di **impatto ambientale**, che dalla novella proposta dall'emanando Decreto assume formulazione "al plurale", mettendo espressamente in gioco gli effetti (ma ora solo quelli *significativi*), oltre sulle diverse componenti ambientali e connesse interrelazioni, anche sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2014	Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come ulteriormente modificato dal D.Lgs. 104/2017
<p>c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, <i>positiva e negativa</i> dell'ambiente, inteso come <i>sistema di relazioni</i> fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di (piani o programmi o) progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.</p>	<p>"c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: - popolazione e salute umana; - biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/Cee e della direttiva 2009/147/Ce; - territorio, suolo, acqua, aria e clima; - beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; - interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo."</p>

Di fatto, con la nuova e più pregnante declaratoria, da un lato viene analiticamente "esplosa" la più sintetica definizione di "impatto sull'ambiente" (nelle sue componenti e matrici) comunque già implicitamente riferita alle ricadute sul sistema territoriale e insediativo nel suo complesso; ma, da un altro, viene circoscritta alle sole ripercussioni significative, anziché ad alterazioni qualitative e quantitative "in senso lato, [e perciò] di qualsiasi peso, tuttavia estendendone l'accezione anche alla "popolazione" e alla "salute umana".

Conseguenza immediatamente correlata a tale più pervasivo approccio, è anche la nuova definizione di **valutazione d'impatto ambientale** (o **VIA**), prima "procedimento" riferito alla sola **progettazione**, e ora, invece, "processo" coinvolgente ogni fase, a monte e a

valle del progetto, fin dalla *concezione* dell'intervento che si intenderebbe realizzare da parte del Proponente, fino all'entrata in esercizio o uso della "trasformazione" edilizia o territoriale sottesa dal proposto intervento, anche dopo il rilascio del pertinente provvedimento autorizzativo, attraverso i diversi "step" che lo caratterizzano. (Dall'elaborazione e presentazione del SIA, alla consultazione del pubblico che ne conseguirà, alla valutazione di tale Studio, integrato dalle eventuali informazioni integrative richieste in esito alle consultazioni, all'integrazione delle prescrizioni/condizioni espresse dal provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto).

Anche in questo caso, si propongono, a confronto, le due definizioni di VIA.

Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2014	Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come <i>ulteriormente</i> modificato dal D.Lgs. 104/2017
b) valutazione ambientale dei progetti , nel seguito valutazione d'impatto ambientale , di seguito VIA : il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b).	b) valutazione d'impatto ambientale , di seguito VIA : il processo che comprende , secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
	b-bis) valutazione di impatto sanitario , di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
	b-ter) valutazione d'incidenza : procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso

Come evidente risultato del dichiarato obiettivo di *integrare* tra loro le diverse filiere normative comunque riguardanti le trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie, - e relativi usi, - separatamente preposte alla tutela di *valori* di pubblico interesse, - per poterne cogliere "a tutto tondo le evidenti sinergie", - va qui segnalata la riconduzione a un *processo unitario* i finora distinti profili della **valutazione d'impatto ambientale**, (o VIA), della **valutazione d'impatto sanitario** (o VIS), e - quando del caso, - della **Valutazione d'incidenza**.

Non senza disappunto, dobbiamo invece prendere atto che, almeno *in termini formalmente espressi*, si è omesso ogni tentativo di meglio integrare all'interno del processo di cui sopra, anche la **disciplina IPPC**, (nel nostro Paese, cioè, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (o AIA) destinataria delle disposizioni di cui al **Titolo III-bis** della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006): e ciò non tanto per "colpa" del legislatore nazionale, ma per la miope disattenzione di quello europeo, cui sarebbe bastato un nonnulla, - senza alcuna distorsione concettuale, - per rendere "biunivoca" la corrispondenza tra i sei gruppi di attività (nel nostro Paese) assoggettati ad AIA ai sensi degli Allegati VIII e XII alla Parte

Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (3), le omologhe tipologie sottoposte a VIA di competenza statale o regionale.

Per spiegarci meglio: si sarebbe cioè trattato di "allineare" le installazioni e/o impianti di cui ai gruppi di attività assoggettati ad AIA, (cfr. gli Allegati XII e VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), - in termini di *designazioni* e relative *soglie dimensionali*, - con le *omologhe e simili* [ma non identiche] "*voci*", di cui agli **Allegati II (Progetti di competenza statale)** e **III (Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome)** *non costituite da infrastrutture e trasformazioni territoriali*.

Dal canto suo, il Legislatore nazionale, pur avendo "rivoluzionato" la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, non ha voluto intervenire sul Titolo III-bis (4), neppure a livello di norma di coordinamento con le "novità" contenutistiche introdotte nelle restanti disposizioni della Parte Seconda, a interessarne quasi interamente l'implacato: pressoché **inalterato**, infatti, nella *forma*, (cioè, nella struttura), **ma profondamente modificato** nei suoi *contenuti*.

Avendo qui, per scelta, rinunciato a entrare nel merito di tali profonde e persino radicali modifiche, ci limiteremo a darne sintetica ragione col seguente prospetto:

(3) Come modificata, dapprima dal D.Lgs. n. 128/2010, e in seconda battuta, dal D.Lgs. n. 46/2014, emanato in recepimento della Direttiva 2010/75/UE.

(4) La motivazione di tale omesso intervento è la carenza di delega, rigorosamente circoscritta alla valutazione dell'impatto ambientale.

In primo piano

Stesura ora vigente della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006	Stesura "riformata" della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del D.Lgs. 104/2017	
Titolo I: Norme generali (artt. da 4 a 10) N.B.: Resta inalterato il solo art. 9; l'articolato viene arricchito dell'art. 7-bis.	Artt. 1 ÷ 4, e 7	Modifiche agli artt. 4, 5, 6, 7 e 10
	Art. 5	Introduzione ex novo dell'art. 7-bis
	Art. 6	Sostituzione dell'art. 8
Titolo II: Valutazione ambientale strategica - VAS (artt. da 11 a 18)	-	Inalterato il Titolo II
Titolo III: Valutazione di impatto ambientale (artt. da 19 a 29) N.B.: l'articolato viene integralmente sostituito, in qualche caso, compresa la relativa rubrica; l'articolato viene arricchito degli artt. 24-bis e 27-bis.	Artt. 8, 9, 12, 14, 15, e 18	Sostituzione degli artt. 19, 20, 23, 25, 26 <i>comprese le rispettive rubriche</i>
	Artt. 10, 11, 17	Sostituzione degli artt. 21, 22 e 28
	Art. 13	Sostituzione dell'art. 24, <i>compresa la rubrica</i> , + introduzione ex novo dell'art. 24-bis
	Art. 16	Sostituzione dell'art. 27, <i>compresa la rubrica</i> , (ora: Provvedimento unico in materia ambientale), + introduzione ex novo dell'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale"
Titolo III-bis: l'Autorizzazione Integrata Ambientale (artt. da 29-bis a 29-quattordices)	-	Inalterato il Titolo III-bis
Titolo IV: Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere (artt. da 30 a 32-bis) N.B.: Inalterati gli artt. 31 e 32-bis	Artt. 19 e 20	Sostituzione degli artt. 30 e 32
Titolo V: Norme transitorie e finali (artt. da 33 a 36) N.B.: Modificato solo l'art. 33, restando fermo il resto	Art. 21	Modifiche all'art. 33

Fin qui, le modifiche e integrazioni introdotte all'articolato finora vigente della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dagli artt. da 1 a 21 del "freschissimo" D.Lgs. 104/2017, in attuazione della Direttiva 2014/52/UE; il successivo art. 22 del provvedimento dispone invece significative modifiche e integrazioni

al "pacchetto" degli Allegati riferibili ai Titoli II e III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, fermo il testo e la rubrica degli ulteriori allegati, il cui elenco si esaurisce coll'Allegato XII: il tutto, conformemente a quanto sinteticamente indicato nel prospetto di seguito presentato:

Elencazione allegati alla Parte Seconda, titoli II e III del D.Lgs. n. 152/2006 - stato attuale	Rif. commi Art. 22 nuovo Decreto	Elencazione allegati alla Parte Seconda, titoli II e III del D.Lgs. n. 152/2006 - stesura modificata
Allegato I: Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12; Allegato II: Progetti di competenza statale	- Comma 1 Comma 2	Invariato Modifiche e sostituzioni nei singoli punti Aggiunto l'Allegato II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza Statale" Modifiche, integrazioni e sostituzioni nei singoli punti
Allegato III: Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Allegato IV: Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.	Comma 3 Comma 4 Comma 5	Sostituzione di alcuni punti Aggiunto l'Allegato IV-bis "Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 19" Sostituzione dell'Allegato V , ora: "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19". Invariato
Allegato V: Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 Allegato VI: Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13; Allegato VII: Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22;	Comma 6 - Comma 7	Sostituzione dell'Allegato VII "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22"

A conclusione di questa veloce carrellata, basterà qui riferire che gli articoli da 23 a 27 - quest'ultimo

riferito all'ormai onnipresente "clausola d'invarianza finanziaria", - hanno vita "autonoma", non

comportanti, cioè, dirette modifiche alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e alla disciplina della VIA: all'art. 23, in particolare, si fissa il *termine a quo* per l'applicazione delle disposizioni dell'emanando provvedimento qui in presentazione, ai (nuovi) procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai (nuovi) procedimenti di VIA, e al tempo stesso si impartiscono le disposizioni riguardanti i procedimenti già avviati, ma non ancora conclusi alla medesima data (cioè, il 16 maggio 2017); l'art. 24, invece, modifica il comma 4 dell'art. 14 (5) della Legge n. 241/1990 "Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi", con specifico riferimento ai casi in cui debba occuparsi di procedimenti di VIA; l'art. 25 preannuncia, dal canto suo, una terrorizzante decretazione "a pioggia" di decreti esecutivi, - talora, con scadenze variabili da 60 a 180 giorni, ma talaltra, senza scadenza alcuna, - mentre l'art. 26 "Modifiche e abrogazioni", con piglio certosino, taglia, rammenda, sostituisce e adegua un lunghissimo elenco di disparati articoli e commi tratti da un'altrettanta ampia serie di disposti normativi, (afferenti anche alla stessa Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), per renderne congruenti le disposizioni col nuovo Decreto legislativo: colpito da abrogazione *tout court*, infine, il datatissimo e obsoleto D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, della L. 349/1986".

Il D.Lgs. 104/2017: i contenuti in sintesi estrema, con evidenti luci, e qualche ombra

Per chi fosse curioso di saperne di più, sui contenuti, raccomandiamo di immergersi nelle oltre 40 pagine del Dossier n. 472 del Senato della Repubblica, che - pubblicato il 25 aprile 2017 - propone una parafrasi "comma per comma" dell'Atto del governo n. 401, non senza qualche lucido commento esplicativo, espresso con linguaggio sempre piano, e facilmente comprensibile.

Qui, ci limiteremo, al proposito, a una riassunzione del Comunicato del Consiglio dei Ministri, pubblicato licenziando il provvedimento, in data 8 giugno 2017, che ne focalizza i seguenti aspetti:

- una **nuova definizione di "impatti ambientali"**, modulata in aderenza con le prescrizioni della Direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio; (come anche chi scrive ha adeguatamente sopra segnalato);
- per i **progetti di competenza statale**, la possibilità per il proponente di richiedere, in luogo del provvedimento di VIA "ordinario", il rilascio di un "provvedimento unico ambientale", che coordini e sostituisca *tutti i titoli abilitativi o autorizzativi* riconducibili ai fattori ambientali;
- la possibilità di presentare nel procedimento di VIA, elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del *progetto di fattibilità* o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, e contestuale facoltà possibilità di aprire - in qualsiasi momento, - un confronto con l'Autorità competente, al fine di condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
- l'eliminazione dell'obbligo a carico del proponente, di produrre [veri e propri, ma troppo spesso "mistificati"] *elaborati progettuali* fin dalla "verifica di assoggettabilità a VIA", essendosi finalmente preso atto, (del resto, conformemente alla normativa europea), che, per la fase dello "screening", potrà essere sufficiente uno **studio preliminare ambientale**, convenientemente redatto, seguendo le indicazioni del nuovo **Allegato IV-bis**;
- l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
- la previsione, al riguardo, di un **procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale** che disciplina

(5) Articolo che, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della L. 7 agosto 2015, n. 124", così finora recitava, al comma 4:

" 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all' art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, comma

4 del D.Lgs. 152/2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all' art. 26, c. 1 del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale".

La modifica riguarda il finora previsto riferimento, nel testo qui sopra riportato, all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, che viene ora identificato nell'art. 27-bis di tale provvedimento, in funzione delle modifiche introdotte alla sequenza espositiva e alla rubricazione della Parte Seconda di quest'ultimo, ai sensi dell'emanando nuovo Decreto legislativo.

In primo piano

compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente ed esaustivo, del resto, a conferma delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.Lgs. n. 127/2016, la cui importanza era forse passata, finora, un po' sotto silenzio;

- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all'autorità competente un *pre-screening*, ovvero una "valutazione preliminare del progetto" per l'individuazione della procedura da avviare: previsione, quest'ultima, particolarmente utile ai fini degli "adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti", con particolare riferimento al c.d. "*repowering*" degli impianti eolici esistenti;

- l'ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell'istituto dell'"inchiesta pubblica", non senza tenere conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016;

A ciò si aggiungono alcune disposizioni per l'"efficientamento" dei *processi* e dei *procedimenti* qui disciplinati, come ad esempio:

- la diminuzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, grazie alla perentorietà delle scadenze stabilite per le diverse fasi che li caratterizzano, con contestuale previsione dell'esercizio del potere sostitutivo, da parte di un Organo sovraordinato;

- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento attraverso i proventi tariffari a carico dei proponenti, da ridefinirsi a tal fine, anche allo scopo di costituire un *Comitato tecnico di supporto*, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;

- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con soppressione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;

- l'introduzione di una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedurali introdotte, permetta al proponente di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti già pendenti.

Come evidentissima luce, in termini di indiscutibile evoluzione rispetto al quadro ordinamentale previgente, si segnala, senza riserve, il disposto dell'**art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale"**

del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Seconda, (come introdotto *ex novo* dall'art. 16 dello schema di Decreto legislativo), che molto brillantemente aggira l'ostacolo costituito dalla mancata delega ottenuta dal Governo - attraverso l'art. 14 della Legge europea 2015, - ad occuparsi "direttamente" [anche] di AIA, ad onta delle già evidenziate correlazioni tra l'"istituto" VIA e l'"istituto" AIA, con particolare riferimento al livello regionale.

A questo punto, ci permetteremo una pur breve digressione, per riassumere la vicenda dell'istituto dell'*autorizzazione integrata ambientale* all'interno della nostra legislazione nazionale: dapprima, disciplinata dal D.Lgs. n. 59/2005 (6) con autonomo provvedimento, ferma restando la presenza di più o meno ben congegnate "norme di coordinamento" di tipo procedimentale tra VIA e AIA (in funzione dell'evidente - seppur solo parziale - sovrapposizione dei rispettivi campi d'applicazione) nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 fin dalla sua stesura iniziale, e poi confermate, con modifiche, nella versione innovata dal c.d. "secondo decreto correttivo", cioè, dal D.Lgs. n. 4/2008. Nella sostanza, le norme di coordinamento di che trattasi consentivano l'assorbimento "in pieno" dell'AIA (di cui al D.Lgs. n. 59/2005) all'interno del *provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale*, **nei casi di VIA di competenza statale**; ma, **in quelli di competenza regionale**, solo limitatamente alle fattispecie per le quali *coincidessero* le autorità competenti al rilascio di entrambi i provvedimenti, in base alle disposizioni regionali che ne avessero disciplinato le relative competenze ai livelli istituzionali subordinati.

In questa *prima fase*, di confermata vigenza del D.Lgs. n. 59/2005, comunque, "L'AIA, rilasciata ai sensi del presente decreto, **sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione**, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/Ce. **L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'Allegato II... omissis**".

Alla ricerca di una crescente pregnanza del ruolo di "testo unico ambientale" attribuita al D.Lgs. n. 152/2006, (7) il Legislatore si risolse ad abrogare il D.Lgs. n. 59/2005, per trasfonderne le disposizioni nel Titolo

(6) Emanato per dare compiuta attuazione al recepimento della disciplina IPPC nell'ordinamento nazionale, avviata con il D.Lgs. n. 372/2009.

(7) Obiettivo segnato dalle successive "tappe" del D.Lgs. n. 128/2010, meglio noto come "terzo decreto correttivo", e del D.Lgs. n. 46/2014, a completarne il percorso.